

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 22 del 13/03/2025

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE			Proposta n. 663 del 12/03/2025
CODICE CRAM: DG.000.01	Ob. Funz.:	CIG:	CUP:
Oggetto: vertenza R.G. n. 1161/2023 _ARSIAL c/ ex Dirigente. Ratifica dell'accordo transattivo sottoscritto all'udienza del 14.02.2025.			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

NO

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore	
Data 12/03/2025	Firma Annarita Aracri
Responsabile P.O.	
Data 12/03/2025	Firma Annarita Aracri
Responsabile del procedimento	
Data 12/03/2025	Firma Annarita Aracri
Dirigente di AREA	
Data 13/03/2025	Firma Giacomo Guastella

Il Direttore Generale
Giacomo Guastella

OGGETTO: vertenza R.G. n. 1161/2023 _ARSIAL c/ ex Dirigente. Ratifica dell'accordo transattivo sottoscritto all'udienza del 14.02.2025.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 22 – Legge di stabilità regionale 2025;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 23, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della già menzionata Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 ARSIAL, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 115 del 11 ottobre 2024;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 27 giugno 2024, n. 76, con la quale è stato adottato il Regolamento di Contabilità ed Economale di ARSIAL;
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE

- Con ricorso ex artt. 633 e 642 c.p.c. un ex Dirigente di ARSIAL, premesso di non aver percepito al termine del rapporto lavorativo con l'Ente la retribuzione variabile per l'anno 2018, nonché le differenze retributive maturate all'esito del rinnovo del CCNL di comparto applicato al rapporto (biennio 2016 – 2018), richiedeva ingiungersi il pagamento di € 22.320,49, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nonché le spese della procedura;
- Con decreto n. 7307/2022 del 27.11.2022, il Tribunale di Roma Sezione Lavoro ingiungeva all'odierna opponente ARSIAL *"di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente:
la somma di € 22.320,49, gli interessi e la rivalutazione dalle scadenze al saldo;
le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 652,05 oltre iva cpa e spese generali..."*;

-Con determinazione direttoriale n. 63/RE/2023, l'Agenzia autorizzava il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale iscritto al ruolo sub R.G. 1161/2023;

-Arsial contestava fermamente la pretesa contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo e chiedeva, dunque, di:

"In via preliminare, disporre la sospensione di cui all'art. 649 c.p.c. adottando i provvedimenti del caso;

In via principale, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 7307/2022 del 27.11.2022;

In via riconvenzionale, accertato il credito di Arsial a titolo di indennità di mancato preavviso ed eseguitane la compensazione con il credito del dott..., condannare l'opposto al pagamento in favore di Arsial della somma residua di € 1.250,11";

-Si costituiva in giudizio l'ex Dirigente di ARSIAL, rassegnando le seguenti conclusioni:

"in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione proposta;

nel merito, rigettare il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo avversario in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.

in subordine, accertare e dichiarare il diritto del Dott... a percepire retribuzione di risultato per l'anno 2018, nella misura di € 18.742,53 o nella diversa misura ritenuta di giustizia nonchè le differenze retributive derivanti dal rinnovo del CCNL per il personale dell'"Area Funzioni Locali" per il triennio 2016 – 2018, nella misura di € 3.577,96 e, per l'effetto, condannare Arsial a versare al Dott...i relativi importi. In ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Dott... ad Arsial a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

Con vittoria di spese processuali."

-All'esito della prima udienza del 21/09/2023, il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione con esito interlocutorio e, su istanza delle parti, rinviava all'udienza del 20.10.2023, durante la quale le parti facevano presente di aver bisogno di ulteriore tempo per le trattative, ottenendo il rinvio all'udienza del 30.11.2023.

-All'udienza del 30.11.2023, stante il parere negativo del Collegio dei Revisori, l'Ente rappresentava che non gli era possibile addivenire ad una risoluzione bonaria della controversia e la causa veniva rinviata alla successiva udienza di discussione;

-All'udienza del 13 giugno 2024 l'Arsial esponeva che, internamente all'ente, erano sopravvenute delle valutazioni conciliative;

-Arsial rilevava di aver formulato una controproposta, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, rifiutata dall'ex dirigente di € 6.000,00 netti;

-Il Giudice prendeva atto del fallimento delle trattative e rinviava per la discussione all'udienza del 31.01.2025 con termine per note conclusive.

-All'udienza del 31.01.2025, il Giudice tornava ad esperire il tentativo di conciliazione, controparte dichiarava di accettare la proposta di ARSIAL di euro 6.000,00, avanzata in precedenza dalla Agenzia;

-Il Giudice rinviava all'udienza del 14.02.2025 per la formalizzazione dell'intento conciliativo;

RILEVATO che, a seguito di acquisizione per le vie brevi del parere favorevole del Revisore dei Conti, si è raggiunto un accordo, indicato, sinteticamente, nei seguenti termini:

-l'ex Dirigente rinuncia al ricorso per decreto ingiuntivo e a tutte e ciascuna delle pretese con esso azionate dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti dell'Ente e di ogni persona fisica o giuridica con essa comunque collegata; rinuncia altresì, nei confronti dei medesimi soggetti, ad ogni ulteriore diritto, pretesa, ragione o titolo comunque connessi al rapporto di lavoro dedotto in causa e alla sua cessazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: retribuzioni, differenze retributive anche da qualifica superiore, maggiorazioni per lavoro straordinario, diurno e notturno, feriale e festivo; indennità per ferie, festività, permessi e riposi non goduti; indennità sostitutiva del preavviso; ogni ulteriore maggiorazione o indennità comunque denominata; differenze sul trattamento di fine rapporto; risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, incluso il danno da omissione contributiva ed ogni ulteriore emolumento anche se qui non espressamente nominato pur sempre riconnesso al rapporto di lavoro oggetto di causa e alla sua cessazione;

-ARSIAL rinuncia all'opposizione per decreto ingiuntivo ivi inclusa la domanda riconvenzionale e ad ogni pretesa o azione riconducibile al rapporto intercorso con l'ex Dirigente, al solo fine di risolvere transattivamente la controversia, offre al dott. Colaiacono il pagamento della somma complessiva e omnicomprensiva netta di € 6.000,00 (seimila), a titolo transattivo ex art. 1965 cod. civ.. La somma di € 6.000,00 sarà versata in un'unica soluzione all'ex Dirigente sulle coordinate bancarie, oltre il versamento all'Inps sulla predetta somma dei rispettivi contributi a carico di ARSIAL;

-Con il corretto adempimento di quanto sopra indicato, le parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra, a qualsiasi titolo, in dipendenza del rapporto di lavoro dedotto in causa e della sua cessazione;

-Le spese si intendono integralmente compensate e i procuratori delle parti sottoscrivono il presente verbale per rinuncia alla solidarietà professionale ex L.P;

NON ACQUISITO dall'ANAC il codice CIG in quanto non si tratta di un appalto e dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP in quanto non si tratta di un progetto;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile del procedimento l'avv. Annarita Aracri;

SU PROPOSTA del Servizio Advocatura e dell'Area Risorse Umane;

DETERMINA

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI RATIFICARE l'accordo transattivo della vertenza n. 1161/2023, raggiunto all'udienza del 14.02.2025, nei termini indicati nella parte motiva della presente determinazione;

DI DEMANDARE all'Area Risorse Umane tutti gli adempimenti necessari per la liquidazione di quanto dovuto all'ex Dirigente, pari ad € 6.000,00, al netto, essendo già assolti a carico di ARSIAL, gli obblighi di legge, contributivi e fiscali sulla predetta somma.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
d.lgs. 33/2013 23					X			X